

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N. 249/2005

Il Capo del Circondario Marittimo:

VISTI gli articoli 48 lettera c) e 49 comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998, n. 485”;

RITENUTO opportuno disciplinare i lavori all’interno di locali chiusi, angusti e poco areati da eseguire senza uso di fiamma a bordo delle navi nell’ambito del porto della Spezia;

RAVVISATA la necessità di adeguare alla richiamata normativa le procedure relative alla esecuzione di lavori senza uso di fiamma all’interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini o altri locali interni, comunque pericolosi, a bordo di navi nei quali esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia;

VISTA la nota del Servizio Chimico di Porto della Spezia e Marina di Carrara in data 21 luglio 2005;

VISTI gli articoli 68, 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1 **(Definizioni)**

- **“Nave”** deve intendersi qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto od altro scopo.
- **“Ambito portuale”** deve intendersi l’area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale
- **“Consulente Chimico di Porto”** deve intendersi il professionista iscritto al Registro dei Consulenti chimici del porto di cui all’articolo 68 Cod. Nav. tenuto dalla Autorità Marittima e/o Portuale.
- **“Datore di lavoro”** deve intendersi il comandante della nave che si avvale dei membri dell’equipaggio per operazioni di riparazione e manutenzione navale e/o il titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi.
- **“Locale angusto”** deve intendersi un ambiente di lavoro chiuso a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privo di adeguata ventilazione naturale.

Articolo 2
(Procedura per l'esecuzione di lavori senza uso di fiamma in locali chiusi ed angusti)

Per l'esecuzione di lavori senza uso di fiamma all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini o altri locali interni, comunque pericolosi, a bordo di navi nei quali esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, così come indicati dall'articolo 49 c.1 del Decreto Legislativo n.272/1999, il datore di lavoro deve preventivamente munirsi del certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di Porto.

Il predetto certificato di "non pericolosità" unitamente al "piano di lavoro" devono essere presentati alla sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, la quale provvederà, dopo aver valutato la tipologia dei lavori da eseguire, a numerare il certificato di "non pericolosità".

Qualora i comandanti delle navi intendano far eseguire a bordo della propria unità lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, con l'impiego del solo personale di bordo, devono allegare alla documentazione di cui sopra, l'elenco del personale di bordo che sarà impiegato nell'esecuzione dei lavori, fermo restando che l'esecuzione degli stessi sarà effettuata sotto la responsabilità del comandante della nave, conformemente alle previsioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n.272/1999.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 10 ottobre 2005, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione al ceto interessato.

Articolo 4
(Norme sanzionatorie)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e diverso reato, ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione e ai sensi dell'articolo 57 comma 3 – lettera c) del decreto legislativo 27/07/1999, n. 272 che prevede l'arresto sino a due mesi o l'ammenda da € 258 ad € 1.032 .

La Spezia, lì 04/10/2005

f.to IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Ilarione DELL'ANNA